

**Circolare ministeriale n. 181 del 17 marzo 1997**

**Oggetto: mobilità giovanile**

La circolare sottolinea il valore formativo degli scambi individuali incoraggiando nel contempo la collaborazione fra scuola che invia lo studente all'estero e scuola che lo riceve. "I soggiorni individuali di studio possono realizzarsi a seguito di programmi tra scuole italiane e straniere ovvero sulla base di iniziative di singoli alunni. Le esperienze di studio compiute all'estero da alunni italiani delle scuole secondarie di II grado, attraverso i soggiorni individuali, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relativamente ai piani e ai programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere e al sistema di valutazione seguito presso detta scuola straniera. Al termine del periodo di studi all'estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera e il risultato di un eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione di detto alunno. [...]"